

Spett.le
BANCA D'ITALIA

Filiale di _____

Oggetto: Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Lettera-contratto (Versione 2026.1 approvata il 10.03.2026 con protocollo 0536652/26)

_____,
(di seguito la "Controparte"), codice ABI (*meccanografico*): _____,
codice RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*): _____,
codice MFI (*Istituzioni Monetarie e Finanziarie*): _____,
C.F.: _____,
P.IVA (*V.A.T. number*): _____,
numero di iscrizione al registro delle imprese (*Company number*): _____,
con sede legale in (*Stato; città; indirizzo*): _____,
_____,
legalmente rappresentat ___ da: _____,
nella sua qualità di: _____

DICHIARA

- a) di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento (di seguito "Condizioni generali") che costituiscono parte integrante della presente lettera-contratto;
- b) di essere consapevole che l'applicazione delle presenti Condizioni generali presuppone la sottoscrizione del Contratto di partecipazione alla piattaforma *Eurosystem Collateral Management System (ECMS)* e dichiara di avere sottoscritto o di sottoscrivere contestualmente tale Contratto;
- c) di confermare, a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile per il rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione delle comunicazioni via Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC),

ovvero, in assenza di tale rapporto,

elegge il domicilio - ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile - al seguente indirizzo (*Stato; città; indirizzo*):

e indica per lo scambio di comunicazioni con codesto Istituto i seguenti indirizzi PEC:

d) di accettare che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto e l'indirizzo PEC resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli sopra specificati.

_____, _____

(luogo) (data)

(sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

Al riguardo, la Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le previsioni di cui agli articoli 2 (Attività idonee), commi, 5, 6, 7, 10, 11; 9 (Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento); 10 (Realizzazione della garanzia); 13 (Costituzione in garanzia di prestiti di un terzo), comma 2; 17 (Determinazione della fonte di valutazione del merito di credito), comma 10, lett. c); 24 (Manleva); 31 (Estratto conto per lo stanziamento di portafogli di prestiti); 33 (Modifiche alla disciplina delle garanzie per operazioni di finanziamento) delle allegate Condizioni generali.

_____, _____

(luogo) (data)

(sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:

- “Amministratore del Portale ABACO”: soggetto deputato alla concessione di ruoli per le utenze fisiche e applicative che accedono al Portale ABACO per conto di una Controparte;
- “AnaCredit”: base di dati contenente informazioni dettagliate sui prestiti bancari a livello individuale nell’area dell’euro trasmesse ai sensi degli obblighi di segnalazione statistica conformemente al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13);
- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, a garanzia delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “attività negoziabili”: strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato che soddisfano i criteri di idoneità dettati nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE;
- “attività non negoziabili”: depositi a tempo determinato e prestiti, come definiti nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali;
- “autocollateralizzazione”: credito infragiornaliero concesso dalla Banca centrale in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto T2S DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, garantito o con titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto T2S DCA (garanzia su stock);
- “autorità di vigilanza competente”: una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale, abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- “Banca”: la Banca d’Italia;
- “Banca centrale nazionale (BCN)”: Banca Centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea la cui moneta è l’euro;
- “Centrale dei rischi”: sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le

banche e le società finanziarie istituito dalla Banca ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 385/1993 e gestito secondo le regole definite nella Circolare della Banca n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, denominata "Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi"; "conto MCA (Main Cash Account)": conto detenuto in TARGET per il regolamento delle operazioni con la banca centrale;

- "coefficiente climatico": rettifica applicata dal 15 giugno 2026 al valore assegnato, come indicato all'articolo 5, alle attività negoziabili emesse da talune società non finanziarie e dai rispettivi gruppi societari emittenti, al fine di attenuare il potenziale impatto finanziario delle incertezze legate alla transizione climatica»;
- "conto T2S DCA (Dedicated Cash Account)": conto detenuto in TARGET per pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli;
- "Contratto ECMS": il "Contratto di partecipazione alla piattaforma Eurosystem Collateral Management System";
- "Controparte": banca abilitata ad almeno una delle operazioni di finanziamento;
- "copertura valutaria": accordo stipulato tra l'emittente di un titolo e la controparte di copertura dell'operazione in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall'euro è attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte di copertura, comprese le garanzie prestate dalla stessa su tali pagamenti;
- "credito ECONS II": il credito fornito nell'ambito dell'elaborazione in contingency di cui all'Appendice IV all'Allegato 1 dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27;
- "credito infragiornaliero": finanziamento infragiornaliero concesso dalla Banca d'Italia sul conto MCA di un partecipante al sistema TARGET-Banca d'Italia;
- "ECMS (Eurosystem Collateral Management System o piattaforma ECMS)": piattaforma dell'Eurosistema gestita dalla Banque de France, Banco de Espana, Banca d'Italia e Deutsche Bundesbank (cd. 4CB) attraverso cui le BCN dell'Eurosistema gestiscono le garanzie conferite dalle proprie controparti a fronte delle operazioni di finanziamento in essere o per altre finalità specifiche definite dalle BCN stesse, nonché per la predisposizione delle partite di regolamento relative alle operazioni di politica monetaria di finanziamento (ad eccezione di quelle in valuta che vengono predisposte esternamente a ECMS) e dei depositi a tempo determinato (*fixed term deposit*) conferiti a garanzia;
- "ente del settore pubblico (ESP)": ente classificato da un'autorità statistica nazionale come rientrante nel settore pubblico ai fini del Regolamento (UE) n. 549/2013;
- "esposizione": la somma della *total credit position*, come definita nel Contratto ECMS, e del credito infragiornaliero;
- "Eurosistema": la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all'Unione Europea che hanno adottato l'euro (BCN);
- "giornata operativa": qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema

TARGET;

- “Guida ECMS”: il documento “Guida per gli operatori relativa alla piattaforma ECMS (di seguito “Guida ECMS”)” disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaditalia.it);
- “Guida Portafogli”: il documento “Guida per la movimentazione di portafogli di prestiti aggiuntivi a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema - Guida Portafogli”, disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaditalia.it);
- “Guida Prestiti”: il documento “Guida per il conferimento dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema – Guida Prestiti”, disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaditalia.it);
- “incapienza”: saldo negativo tra la *total collateral position* e la *total credit position*, come definite nel Contratto ECMS;
- “Indirizzo sulle Caratteristiche generali”: l'Indirizzo della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60) sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, come successivamente modificato e integrato, disponibile sul sito internet [EurLex](http://eur-lex.europa.eu)¹;
- “infrazione auto-segnalata”: infrazione dell'obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le disposizioni per l'uso delle stesse previste nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali recepite nelle presenti Condizioni generali, alla quale la Controparte pone rimedio, notificando tale circostanza alla Banca prima che l'inosservanza sia notificata alla Controparte stessa dalla Banca, dalla BCE o da un revisore esterno;
- “intermediario delegato”: Controparte delegata a operare in ECMS per conto di un'altra Controparte dalla quale ha ricevuto una delega per la gestione di alcune o tutte le funzionalità previste da ECMS (c.d. *business area*);
- “linea di credito in TARGET”: ammontare della liquidità infragiornaliera utilizzabile dalla Controparte titolare di conto MCA in TARGET e abilitata all'accesso al credito infragiornaliero;
- “obbligazione garantita legislativa del SEE”: obbligazione garantita emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “obbligazione garantita” (*Covered Bank Bond*, CBB): strumento di debito dotato di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;
- “operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (operazioni di finanziamento)”: a) le operazioni di mercato aperto di immissione di liquidità (esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e gli acquisti definitivi), le operazioni di rifinanziamento marginale

¹ Il testo consolidato dell'Indirizzo BCE/2014/60 è disponibile sul sito EurLex (per la versione consolidata più recente, utilizzare la chiave di ricerca: 02014O0060).

e le operazioni di finanziamento in valuta; b) il credito infragiornaliero; c) il credito ECONS II;

- “Paese del G10 non appartenente al SEE”: Paese partecipante al Gruppo dei Dieci (G10) che non sia Paese del SEE;
- “Portale ABACO”: applicazione web della Banca d’Italia che consente agli utenti fisici e applicativi autorizzati di veicolare le segnalazioni relative ai portafogli di prestiti aggiuntivi;
- “portafoglio di prestiti”: insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità del portafoglio e dell’applicazione di specifiche misure di controllo del rischio;
- “prestito (o credito)”: un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte;
- “*rating*”: valutazione del merito di credito, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico (*in-kind recapitalisation with public debt instruments*)”: qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l’ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico emessi da uno Stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all’ente creditizio;
- “scarto di garanzia”: deduzione percentuale applicata al valore di mercato di un’attività mobilizzata a garanzia di operazioni di finanziamento dell’Eurosistema;
- “Spazio Economico Europeo (SEE)”: gli Stati membri dell’Unione Europea a prescindere dalla loro formale adesione al SEE, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia;
- “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione Europea;
- “*static pool*”: l’insieme dei debitori idonei in base all’Indirizzo sulle Caratteristiche generali, cui il sistema IRB eventualmente scelto dalla Controparte come fonte di valutazione della qualità creditizia secondaria o addizionale ha attribuito una valutazione del merito di credito che soddisfa gli standard creditizi dell’Eurosistema riportati nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali, in altri atti normativi della BCE adottati in deroga all’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in comunicazioni della Banca;
- “TARGET”: sistema, giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, che fornisce i servizi:
 - o per il regolamento di operazioni con la banca centrale (CLM);
 - o per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti e di operazioni di sistemi ancillari (RTGS);
 - o per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli (T2S);
 - o per il regolamento di pagamenti istantanei (TIPS);

- “TARGET-Banca d'Italia”: sistema componente di TARGET della Banca d'Italia;
- “TARGET2-Securities (T2S)” o “piattaforma T2S”: l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai depositari centrali partecipanti e alle banche centrali dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- “titoli garantiti da attività” (*asset-backed securities*, ABS): strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) che si convertono in contante entro un periodo di tempo definito. In aggiunta, possono sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori del titolo. Di regola, i titoli garantiti da attività sono emessi da società veicolo appositamente costituite che hanno acquisito l'insieme delle attività finanziarie dal cedente (originator) o dal venditore. Sotto tale profilo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie o altre forme, di solito indicate come forme di supporto della qualità creditizia;
- “valore cauzionale”: valore determinato applicando lo scarto di garanzia e, ove applicabile, il coefficiente climatico al valore delle attività idonee stabilito ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.

Articolo 2 - Attività idonee

1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri di idoneità e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.
2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata in ogni giornata operativa dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima.
3. Possono essere costituite a garanzia dell'autocollateralizzazione attività negoziabili rispondenti ai criteri di idoneità e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE, che non presentano potenzialmente stretti legami come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
4. Non possono essere costituite in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia:
 - a) attività idonee emesse, dovute o garantite dalla Controparte stessa;
 - b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, fatte salve le eccezioni previste nel medesimo Indirizzo, o in altri atti

normativi della BCE;

- c) titoli garantiti da attività (*asset-backed securities*, ABS) quando la Controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali,) fornisca per l'attività copertura valutaria tramite un'apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali;
 - d) strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, in misura superiore alla percentuale del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla Controparte medesima, quale determinata nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti legali della BCE. Tale soglia non si applica: i) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; ii) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale; iii) se detti strumenti sono emessi da un'agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale, come definite nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali. Se è stabilito uno stretto legame, come definito nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la suddetta soglia si applica dopo tre mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.
5. Gli strumenti di debito pubblico utilizzati in un'operazione di ricapitalizzazione in natura (*in-kind recapitalisation with public debt instruments*) di una Controparte possono essere prestati in garanzia esclusivamente dalla stessa Controparte o da altre controparti con cui la medesima abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, qualora l'Eurosistema ritenga che il livello di accesso al mercato dell'emittente sia adeguato, tenendo altresì in considerazione il ruolo svolto dai predetti strumenti nella ricapitalizzazione.
6. Nei casi in cui la legislazione applicabile o il prospetto di un'obbligazione garantita legislativa del SEE, emessa dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, non escludano l'inserimento nel pool di tale obbligazione di a) strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le misure nazionali volte a recepire l'articolo 8 della Direttiva UE 2019/2162 o b) strumenti di debito non garantiti (*unsecured*) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale, la Banca può condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al divieto di utilizzo indiretto delle strutture di cui alla suddetta lettera a) e degli strumenti di cui alla lettera b). In particolare:
- a) la Banca può ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel pool di obbligazioni garantite legislative del SEE;
 - b) se i rapporti di sorveglianza non forniscono informazioni sufficienti ai fini della

verifica in questione, la Banca può ottenere un'autocertificazione impegnativa con cui la Controparte conferma che: i) l'obbligazione garantita legislativa del SEE non è parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le misure nazionali volte a recepire l'articolo 8 della Direttiva UE 2019/2162 e ii) il pool di obbligazioni garantite legislative del SEE non include strumenti di debito non garantiti (*unsecured*) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale. L'autocertificazione deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della Controparte, ovvero da un soggetto autorizzato a firmare per conto di costoro;

- c) su base annuale, la Banca può ottenere dalla Controparte una conferma ex post rilasciata da revisori esterni o da un *cover pool* monitor che i) l'obbligazione garantita legislativa del SEE non è parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le misure nazionali volte a recepire l'articolo 8 della Direttiva UE 2019/2162 e ii) il pool di obbligazioni garantite legislative del SEE non include strumenti di debito non garantiti (*unsecured*) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale;
 - d) se la Controparte non fornisce l'autocertificazione e la conferma di cui rispettivamente ai punti b) e c), ove richieste dalla Banca, l'obbligazione garantita legislativa del SEE non può essere utilizzata a garanzia dalla stessa Controparte.
- 7. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell'Eurosistema in termini di standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, rifiutare un'attività, limitarne l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi.
 - 8. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili a garanzia delle operazioni di finanziamento e si applicano le disposizioni in materia di svincolo disciplinate nel Contratto ECMS.
 - 9. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un'attività, limitare l'uso di un'attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti, sulla base di qualsiasi informazione considerata rilevante, in particolare qualora la qualità creditizia della controparte sembri mostrare un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività stanziare a garanzia. Se il diniego è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalla Controparte o dall'Autorità di vigilanza competente, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.
10. (*Omissis*)
- 11. L'Eurosistema può escludere dall'elenco delle attività negoziabili idonee le attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti con cui

le stesse abbiano stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, sottoposti a misure di congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo – imposte dall'Unione o da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 o di altre disposizioni analoghe pertinenti del Trattato – oppure nei cui confronti l'Eurosistema abbia sospeso, limitato o escluso l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

12. La Banca si riserva la facoltà di rifiutare o escludere prestiti idonei ai fini dell'ECAF (*Eurosystem Credit Assessment Framework*), sulla base di informazioni aggiuntive sulla qualità creditizia dei debitori, dandone comunicazione alla controparte.
13. La Banca non formula pareri alle controparti sull'idoneità delle attività negoziabili prima della loro emissione o sull'idoneità dei prestiti prima della loro erogazione.
14. Nel processo di valutazione dell'idoneità di ABS, la Banca considera se le informazioni presentate sono considerate sufficientemente chiare, coerenti ed esaustive da dimostrare il rispetto di ciascuno dei criteri di idoneità applicabili, in particolare, la condizione per cui le attività generatrici di flussi di cassa siano state acquistate secondo modalità considerate dall'Eurosistema come una "true sale", come disciplinato nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Articolo 3 - Costituzione in garanzia, gestione e svincolo di attività idonee

1. Le attività idonee offerte a garanzia delle operazioni di finanziamento vengono costituite in pegno in favore della Banca secondo le modalità previste nel Contratto ECMS.
2. Le disposizioni relative alle modalità di costituzione in garanzia, gestione e svincolo di attività idonee nell'ECMS sono disciplinate nel Contratto ECMS.
3. La Controparte è in ogni caso direttamente responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee, anche qualora operi in ECMS mediante un intermediario delegato.

Articolo 4 - Estensione della garanzia

1. Le attività idonee costituite in pegno stanno a garantire di pieno diritto, con il loro intero valore e con le relative pertinenze l'esposizione della Controparte, e qualsiasi altro diritto di credito o ragione che spetti alla Banca in dipendenza delle operazioni di finanziamento, pur se non liquido né esigibile, o anche sorto anteriormente o posteriormente all'erogazione dei finanziamenti.

Articolo 5 - Valutazione delle garanzie, determinazione del valore cauzionale e altre

misure di controllo dei rischi

1. Le attività idonee negoziabili vengono valutate dall'Eurosistema secondo i criteri contenuti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.
2. I prestiti sono valutati in base al capitale nominale residuo.
3. Il valore cauzionale delle attività idonee viene determinato applicando lo scarto di garanzia e, ove applicabile, il coefficiente climatico al valore stabilito in base ai criteri indicati nei commi precedenti.
4. La misura degli scarti di garanzia applicati alle diverse attività idonee, determinata secondo le regole stabilite negli atti normativi della BCE, è resa pubblica dalla BCE.
5. La Banca può applicare altre misure di controllo dei rischi come indicate nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE, anche nei confronti di singole controparti.

Articolo 6 - Rivalutazione giornaliera e controlli

1. Il valore cauzionale della *total collateral position* viene aggiornato giornalmente applicando i principi e i criteri di cui all'articolo 5 e tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sulle attività. Vengono inoltre effettuati controlli per verificare il permanere dei requisiti di idoneità ed utilizzabilità per singola attività.
2. Il valore delle attività che risultano non più idonee o non più utilizzabili viene azzerato con le modalità descritte nella Guida ECMS. Tali attività devono essere immediatamente ritirate al momento della ricezione della relativa comunicazione della Banca.

Articolo 7 - Situazione di incapacienza

1. Qualora si determini una situazione di incapacienza, la Controparte deve immediatamente costituire ulteriori attività idonee e/o contante in garanzia secondo le modalità descritte nella Guida ECMS.
2. I casi in cui la movimentazione del contante come garanzia può essere avviata dalla Banca e quelli in cui il contante in eccesso è restituito alla Controparte sono disciplinati nel Contratto ECMS.

Articolo 8 - Penali

1. In caso di violazione delle regole operative relative alle garanzie, la Banca applica penali secondo le previsioni di cui agli articoli 154 e 155 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, nei casi e con le modalità di cui all'Allegato B delle presenti Condizioni generali, nonché nei casi e con le modalità previste in disposizioni di politica monetaria direttamente applicabili adottate dalla BCE.

2. *(Omissis)*.

3. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto MCA designato dalla Controparte ai sensi dell'articolo 21 del Contratto ECMS.

Articolo 9 – Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di applicazione di penali

1. Qualora, entro dodici mesi dalla notifica dell'applicazione di una penale ai sensi dell'articolo 8 per violazione delle regole operative relative alle garanzie di cui al paragrafo 1 dell'Allegato B delle presenti Condizioni generali:

- a. la Controparte incorra in due ulteriori violazioni;
- b. per ciascuna violazione sia stata applicata una penale;
- c. l'applicazione della penale sia stata notificata alla Controparte

in occasione della terza violazione delle regole operative relative alle garanzie la Banca, congiuntamente all'applicazione della penale, può disporre la sospensione della Controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità svolta nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione medesima.

2. Fino al decorso di un periodo di 12 mesi senza ulteriori violazioni ai sensi del comma 1 da parte della Controparte, per ogni ulteriore violazione commessa entro 12 mesi dalla notifica dell'applicazione di una penale in conseguenza della quale sia stata congiuntamente disposta la sospensione, la Banca, congiuntamente all'applicazione della penale per l'ulteriore violazione ai sensi dell'articolo 8, può disporre la sospensione della Controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità svolta nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione medesima.
3. In casi eccezionali, la Banca può disporre, congiuntamente all'applicazione della penale di cui all'articolo 8, la sospensione della Controparte dall'accesso alle operazioni di politica monetaria ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 156, comma 5 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
4. L'applicazione delle misure di sospensione può essere estesa, su decisione dell'Eurosistema, alle succursali della Controparte stabilite in altri Stati membri che hanno adottato l'euro. Qualora una Controparte di un membro dell'Eurosistema incorra nelle misure di sospensione di cui al presente articolo, la Banca può disporre l'estensione dell'applicazione delle misure di sospensione alle succursali della Controparte inadempiente stabilite nel territorio della Repubblica.

5. Al verificarsi di una o più delle situazioni precedenti, la Banca comunica tempestivamente per iscritto la decisione assunta al destinatario. Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca provvede ad informare il soggetto interessato anche per le vie brevi.

Articolo 10 – Realizzazione della garanzia

1. Nelle ipotesi di inadempienza della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, la Banca può realizzare le garanzie ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, mediante vendita o appropriazione totale o parziale delle attività costituite in pegno. In tali ipotesi la Banca ha facoltà di scegliere l'ordine di realizzazione delle singole attività costituite in pegno. In caso di appropriazione, le attività negoziabili sono valutate in base al prezzo di mercato, laddove disponibile, ovvero, in assenza di prezzi rappresentativi, sulla base di metodologie di valutazione teorica; i prestiti sono valutati al valore nominale residuo.
2. La Banca si riserva di effettuare accessi diretti presso la Controparte volti ad acquisire le informazioni relative ai prestiti conferiti in garanzia, incluse le evidenze documentali, necessarie per lo svolgimento del processo di realizzazione.
3. In caso di realizzazione dei prestiti spetta esclusivamente alla Banca la facoltà di riscuotere direttamente gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzata a trattenere le somme riscosse; in tale circostanza, la Banca dà immediata informativa al debitore o al garante del prestito. Ferma restando la disciplina applicabile alle procedure di crisi della Controparte inadempiente, la Banca si riserva la facoltà di incaricare, nelle more della realizzazione della garanzia, la Controparte o l'eventuale soggetto incaricato di gestire la procedura di crisi della Controparte inadempiente di procedere alla riscossione delle suddette somme relative ai prestiti costituiti in pegno per conto della Banca medesima nonché, ove applicabile, di indicare le modalità di rendicontazione di tale attività e di segregazione contabile dei proventi.

Articolo 11 – Disposizione speciale in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 25 delle Condizioni generali di contratto per l'accesso alle operazioni di politica monetaria, nel caso in cui sia applicato l'articolo 187 quinquies dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, la penale di cui all'articolo 8 non si applica qualora l'inadempimento della Controparte derivi dall'interruzione del servizio TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTITI

Titolo I

Costituzione in garanzia dei prestiti

Articolo 12 - Idoneità dei prestiti e requisiti aggiuntivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 2, i prestiti rientrano fra le attività idonee stanziabili a garanzia delle operazioni di finanziamento a condizione che, al momento della costituzione della garanzia, il capitale nominale residuo del prestito non sia inferiore a 25.000 euro per i prestiti il cui contratto sia regolato dalla legge italiana e a 500.000 euro per i prestiti il cui contratto sia regolato dalla legge di uno Stato membro dell'area dell'euro diversa da quella italiana.
2. Ai fini dell'idoneità e della valida costituzione di prestiti a garanzia devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti legali aggiuntivi:
 - a) non devono sussistere, a carico della Controparte o dell'intermediario delegato, restrizioni, limitazioni o condizioni, legali o contrattuali, relativamente alla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito e al debitore del medesimo;
 - b) non devono sussistere limitazioni, legali o contrattuali, alla costituzione in pegno dei prestiti a favore dell'Eurosistema.
3. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, i prestiti censiti nelle categorie dei "rischi auto liquidanti" e "a revoca" della Centrale dei rischi sono idonei se il contratto di apertura della linea di credito:
 - a) prevede una scadenza definitiva;
 - b) pur essendo a scadenza non definitiva, stabilisce un termine per il rimborso degli importi corrispondenti ai singoli utilizzi del credito accordato;
 - c) soddisfa i seguenti ulteriori requisiti:
 - i) possono essere costituiti in garanzia soltanto crediti corrispondenti all'importo degli utilizzi effettivamente in essere alla data della costituzione della garanzia;
 - ii) nel relativo contratto devono essere contenute previsioni equivalenti a quelle esemplificativamente riprodotte nel modulo di cui all'Allegato 6 della Guida Prestiti;
 - iii) contestualmente all'offerta in garanzia del prestito, la Controparte (avvalendosi del modulo di cui all'Allegato 7 della Guida Prestiti) deve conferire alla Banca mandato irrevocabile ad effettuare, in nome e per conto della Controparte, la comunicazione al debitore avente ad oggetto l'avvenuto inadempimento della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, come richiamate nel modulo di cui alla lettera c) punto ii) del presente comma;
 - iv) nel relativo contratto il debitore deve avere dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le condizioni di cui alla lettera c) punto ii) del presente comma.

Articolo 13 - Costituzione in garanzia di prestiti di un terzo

1. A garanzia delle operazioni di finanziamento di una Controparte possono essere costituiti in pegno prestiti anche di un terzo, secondo le modalità disciplinate nel Contratto ECMS, a condizione che:
 - a) i prestiti da costituire in garanzia siano nella titolarità di una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che abbia i requisiti per essere Controparte di politica monetaria;
 - b) il terzo abbia stipulato con la Controparte apposito contratto, in conformità all'Allegato 2 della Guida Prestiti, e che copia del contratto sia previamente prodotta alla Banca secondo le modalità ivi indicate. Inoltre, alla Controparte può essere conferito mandato con rappresentanza ad effettuare segnalazioni per conto del terzo, in conformità all'Allegato 4 della Guida Prestiti; copia del mandato deve essere previamente prodotta alla Banca secondo le modalità ivi indicate;
 - c) il terzo non intrattenga con altre controparti alcun rapporto contrattuale avente per oggetto o per effetto il conferimento di prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento.
2. La Controparte, qualora si avvalga di un terzo datore di garanzia:
 - a) dichiara e garantisce che il terzo è obbligato nei confronti di essa Controparte ed a favore della Banca a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità e, ad effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni nei termini e con le modalità di cui alle presenti Condizioni generali, salvo che tali comunicazioni e segnalazioni siano effettuate dalla Controparte, nonché a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 19 e successivi;
 - b) è in ogni caso direttamente responsabile nei confronti della Banca dell'esattezza e della veridicità dei dati segnalati con riferimento a ciascuno dei prestiti del terzo costituiti in garanzia a favore della Controparte;
 - c) è in ogni caso direttamente responsabile nei confronti della Banca del compimento o mancato compimento degli atti di cui al comma 2 lettera a).
3. La Controparte comunica alla Banca in conformità all'Allegato 3 della Guida Prestiti, le generalità dei terzi i cui prestiti potranno essere costituiti in garanzia a suo favore e ogni loro successiva variazione. Le variazioni ai dati comunicati non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non ne abbia ricevuta comunicazione.

Articolo 14 - Veridicità delle segnalazioni

1. La Controparte dichiara e garantisce che le informazioni e i dati relativi ai prestiti da essa segnalati o segnalati per suo conto dall'intermediario delegato a garanzia delle

sue operazioni di finanziamento sono esatti e rispondenti al vero.

Titolo II

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante

Articolo 15 - Ambito di applicazione

1. Il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore o del garante è valutato nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione del credito (ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.
2. A tal fine, l'ECAF prevede quattro fonti idonee per la valutazione del merito di credito di debitori e garanti dei prestiti: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institutions*, ECAI); sistemi interni sviluppati dalle banche centrali nazionali comprensivi dell'analisi quali-quantitativa svolta dagli analisti finanziari (Full - *In house Credit Assessment Systems*, F-ICAS o rating completo ICAS); sistemi statistici interni sviluppati dalle banche centrali nazionali (Statistical - *In house Credit Assessment Systems*, S-ICAS); sistemi basati sui rating interni delle controparti (*"Internal Ratings-Based systems"*, IRB).
3. L'utilizzo delle quattro fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri generali di accettazione delle stesse descritti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI e i sistemi F-ICAS e S-ICAS accettati.

Articolo 16 - Criteri di valutazione del merito di credito

1. Il merito di credito è definito in termini di rating o di probabilità di inadempienza (*Probability of Default*, PD) del debitore o garante di un prestito, stimata sull'orizzonte di un anno. I valori soglia di rating e di PD sono pubblicati dall'Eurosistema nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.

Articolo 17 - Determinazione della fonte di valutazione del merito di credito

1. I sistemi ICAS sono utilizzati come fonte primaria di valutazione del merito di credito dei debitori e dei garanti dei prestiti conferiti in garanzia laddove sia disponibile una valutazione completa del merito di credito, ossia una valutazione che beneficia dell'analisi quali-quantitativa svolta dagli analisti finanziari (c.d. rating completo ICAS), rilasciata dal sistema ICAS della Banca o di qualsiasi altra BCN.
2. La Controparte può scegliere una fonte supplementare fra quelle ammesse dall'ECAF per la valutazione del merito di credito dei debitori o dei garanti (c.d. fonte secondaria). Tale fonte può essere utilizzata esclusivamente in assenza del rating completo ICAS di cui al comma 1.

3. Per l'indicazione della fonte secondaria la Controparte presenta alla Banca un'apposita richiesta secondo le modalità previste dalla Guida Prestiti. La scelta della fonte secondaria effettuata dalla Controparte ha effetto anche per la valutazione del merito di credito dei debitori e dei garanti dei prestiti costituiti in garanzia a favore della Controparte da terzi soggetti, ai sensi degli articoli precedenti.
4. La Controparte non può utilizzare fonti di valutazione della qualità creditizia ulteriori rispetto alla fonte secondaria, se non a seguito di un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca dopo la presentazione da parte della Controparte di una specifica istanza motivata da esigenze operative derivanti dalla mancanza di copertura sufficiente della fonte primaria e secondaria o da altre circostanze peculiari che richiedano flessibilità. Per utilizzare i sistemi statistici interni sviluppati dalla Banca stessa o da qualsiasi altra BCN (c.d. S-ICAS) come ulteriore fonte di valutazione del merito di credito (c.d. fonte addizionale) è sufficiente presentare la richiesta di cui comma 3. Qualora la Banca autorizzi la Controparte ad avvalersi di una fonte di valutazione addizionale, la fonte secondaria indicata dalla Controparte è da considerarsi come quella che copre la maggior parte dei debitori dei prestiti costituiti in garanzia delle operazioni di finanziamento, anche riferiti a terzi soggetti, in aggiunta alla fonte primaria.
5. La Controparte deve utilizzare le valutazioni della fonte secondaria e dell'eventuale fonte addizionale scelta per un periodo di almeno un anno. Deroghe a tale periodo minimo possono essere concesse dalla Banca, sulla base di una richiesta motivata. All'atto della scelta, la Controparte si impegna inoltre a rispettare gli obblighi informativi per l'ammissione, il funzionamento e il monitoraggio dei sistemi di valutazione del merito di credito nell'ambito dell'ECAF, così come stabiliti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.
6. Per cambiare la fonte secondaria e l'eventuale fonte addizionale, la Controparte presenta apposita richiesta alla Banca.
7. La Banca comunica alla Controparte l'accettazione della fonte secondaria e dell'eventuale fonte addizionale o l'accettazione della modifica o integrazione effettuata ai sensi dei commi precedenti, nonché le modalità e la data a partire dalla quale tali fonti potranno essere utilizzate. In caso di rifiuto, la Banca ne dà comunicazione motivata alla Controparte.
8. Se in relazione a un debitore o garante sono disponibili valutazioni del merito di credito da parte di più fonti per la Controparte, la valutazione utilizzata per determinare l'idoneità e gli scarti di garanzia applicabili a tale debitore o garante è: a) la fonte primaria o, in sua assenza, b) la fonte secondaria o, in sua assenza, c) la fonte addizionale selezionata dalla Controparte.
9. Qualora la Controparte scelga la fonte ECAI quale fonte secondaria o addizionale, in presenza di più di un rating ECAI riferito al debitore e/o al garante di un prestito, viene usata la valutazione creditizia migliore disponibile tra queste.
10. La Controparte che abbia accesso a informazioni di fonte ICAS si impegna a:
 - a) mantenere riservate tali informazioni, incluse quelle ricavabili dal flusso

informativo inviato dalla Banca e utilizzarle esclusivamente per le finalità di collateralizzazione delle operazioni di finanziamento con la Banca;

- b) distruggere tali informazioni, conservate in qualunque modalità di raccolta dei dati, non appena esse non siano più necessarie per le finalità sopra descritte;
- c) manlevare e tenere indenne la Banca da ogni responsabilità, anche derivante da richieste di risarcimento da parte di terzi, ove tali informazioni siano utilizzate in modo contrario a quanto stabilito dalle presenti Condizioni generali.

11. La Controparte che intende utilizzare il proprio IRB come fonte secondaria o addizionale inoltra apposita richiesta alla Banca, secondo le modalità indicate nella Guida Prestiti. Un sistema IRB può essere approvato in ambito ECAF soltanto se la Controparte è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza competente a utilizzarlo ai fini dei requisiti patrimoniali. Se un sistema IRB è stato autorizzato, ma l'autorizzazione è successivamente revocata, il riconoscimento in ambito ECAF è revocato contestualmente. Inoltre, la Controparte si impegna a:

- a) consentire alla Banca di effettuare controlli ad hoc sulle procedure di comunicazione dei dati relativi ai prestiti e di estrazione e gestione degli *static pool*, per assicurare la coerenza tra le caratteristiche dei prestiti e dei debitori idonei registrati negli archivi aziendali e quanto comunicato alla Banca;
- b) consentire alla Banca di effettuare controlli per verificare l'accuratezza, la correttezza e la validità degli *static pool*;
- c) informare la Banca dei cambiamenti di idoneità e, se necessario, ritirare prestiti non più idonei immediatamente;
- d) comunicare alla Banca ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare la continuazione nell'utilizzo dell'IRB o condizionare il modo in cui l'IRB porta a definire il merito di credito ai fini ECAF, incluse, in particolare, modifiche sostanziali del sistema IRB che possono influire sulla corrispondenza tra le classi di rating o le PD del sistema IRB e la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema. Tra queste rilevano, tra le altre, le modifiche che incidono sulle PD utilizzate dal sistema IRB per calcolare i requisiti di fondi propri;
- e) comunicare alla Banca le valutazioni più recenti elaborate dal proprio sistema IRB e assegnate ai debitori dei prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di finanziamento.

La Banca informa l'autorità di vigilanza competente e, se pertinente, la società di revisione della Controparte, dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio sistema IRB ai fini ECAF.

Articolo 18 - Enti del settore pubblico

1. In assenza di un rating ECAI riferito al debitore o al garante, al fine di determinare la qualità creditizia degli enti del settore pubblico (ESP), la Controparte può avvalersi di

un apposito criterio descritto nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.

Titolo III

I controlli

Articolo 19 - Ambito e Finalità

1. La Banca può procedere, anche su base periodica e campionaria, alla verifica dell'esistenza dei prestiti costituiti in garanzia ai sensi delle presenti Condizioni generali, della sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e della conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca può altresì verificare, anche su base periodica, la sussistenza dei requisiti di idoneità delle fonti utilizzate per la valutazione del merito di credito ai sensi dell'ECAF.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Controparte affida a una società di revisione esterna, individuata a propria cura e spese, lo svolgimento delle verifiche, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nella Guida Prestiti, volte ad accertare se le procedure e i sistemi usati dalla Controparte o dall'intermediario delegato per la segnalazione dei prestiti siano idonee ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive. La Controparte comunica alla Banca le misure correttive che intende adottare per risolvere eventuali criticità rilevate nell'ambito delle verifiche nonché i relativi tempi di attuazione. La Banca si riserva la facoltà di valutare l'adeguatezza delle soluzioni individuate dalla Controparte per il superamento delle suddette criticità.
- 2a. In ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di svolgere le verifiche di cui al comma 2.
- 2b. Qualora nel corso delle verifiche le procedure e i sistemi utilizzati dalla Controparte per la gestione dei prestiti risultino non più adeguati ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive, la Banca adotta le misure che ritiene necessarie, inclusa la facoltà di inibire, in tutto o in parte, il conferimento a garanzia di prestiti fino al completamento di una nuova verifica che ne accerti l'adeguatezza.
3. La Controparte mette a disposizione della Banca tutte le informazioni necessarie all'effettuazione dei controlli di cui al presente titolo. In particolare, la Controparte si impegna a conservare fino ad almeno cinque anni dallo svincolo del prestito evidenza documentale atta a ricostruire i criteri che hanno presieduto all'individuazione delle informazioni fornite alla Banca ai sensi del presente titolo. La Controparte si impegna a fornire tale documentazione alla Banca, sulla base di un'apposita richiesta.
4. La Controparte si impegna ad assicurare che la Banca possa effettuare tutti i controlli previsti dal presente titolo anche presso l'intermediario delegato che abbia costituito prestiti nel suo interesse.

Articolo 20 - Dichiarazione trimestrale sui prestiti in garanzia

1. La Controparte invia alla Banca, con cadenza trimestrale, una dichiarazione con la quale attesta e conferma: i) l'esistenza di tutti i prestiti conferiti a garanzia nel corso del trimestre di riferimento; ii) la loro rispondenza ai criteri di idoneità previsti

dall'Eurosistema; iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi; iv) l'impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi; v) l'impegno a comunicare alla Banca ogni modifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia, secondo le modalità disciplinate nel Contratto ECMS.

2. La dichiarazione trimestrale di cui al precedente comma è inviata alla Banca nei tempi e secondo le modalità indicati nella Guida Prestiti.

Articolo 21 - Controlli sui dati di Centrale dei rischi, AnaCredit e su altre fonti informative

1. Ai fini di cui all'articolo 19, la Banca può in qualsiasi momento verificare la coerenza dei dati relativi ai prestiti segnalati dalla Controparte per il conferimento a garanzia delle operazioni di finanziamento con quelli riportati nella Centrale dei Rischi, in AnaCredit e in altre fonti informative utilizzate dall'Eurosistema.

Articolo 22 - Controlli documentali

1. Ai fini di cui all'articolo 19, a seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la Controparte, entro il termine indicato nella richiesta, deve inviare copia della documentazione relativa ai contratti aventi per oggetto la concessione dei prestiti indicati nella richiesta nonché la documentazione relativa alla loro erogazione e ogni altro documento o informazione richiesti dalla Banca anche successivamente all'avvio del controllo.

Articolo 23 - Controlli sugli IRB

1. Le controparti che hanno scelto il proprio IRB come fonte di valutazione secondaria o addizionale della qualità creditizia devono fornire alla Banca i dati e le informazioni necessari per consentirle di monitorare i risultati prodotti dall'IRB stesso. In particolare, ogni anno, le controparti devono fornire alla Banca le informazioni previste nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE adottati in deroga all'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, tra cui il numero di debitori dello *static pool* ad una certa data e il numero di quelli che siano risultati inadempienti nei dodici mesi successivi.
2. La Controparte è tenuta ad informare tempestivamente la Banca di qualunque modifica rilevante intervenuta negli elementi considerati al fine della iniziale accettazione del proprio IRB o suscettibile di influenzare l'utilizzo dell'IRB ai fini dell'ECAF.
3. La Banca analizza i risultati del sistema IRB in base alle informazioni di cui al comma 1 e fornisce le proprie valutazioni alla BCE. A questo fine, la Banca si riserva il diritto di chiedere alla Controparte ulteriori informazioni, nonché di chiedere le statistiche di cui sopra anche al di fuori delle normali scadenze annuali. Sulla base di queste valutazioni, la BCE può stabilire particolari condizioni per il successivo utilizzo dell'IRB

della Controparte ai fini dell'ECAF.

4. La Banca può procedere a verifiche periodiche per accertare se i dati e le informazioni trasmessi ai sensi del comma 1 sono allineate con quelle presenti nei propri archivi e se le procedure di estrazione e gestione degli *static pool* sono idonee ad assicurare segnalazioni accurate, esatte e veritiere.

Articolo 24 - Manleva

1. La Controparte dichiara di sollevare e voler tenere indenne la Banca da ogni responsabilità che possa ad essa derivare dalla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito ed al debitore o garante del medesimo.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

Articolo 25 - Attività idonee per effetto di disposizioni temporanee

1. Possono essere costituite a garanzia delle operazioni di finanziamento attività negoziabili, rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati in atti normativi della BCE adottati in deroga all'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e/o agli altri atti normativi di cui all'articolo 2 comma 1. Salvo quanto disposto in tali atti, alle attività negoziabili di cui al presente comma si applicano le disposizioni relative alle attività idonee contenute nelle presenti Condizioni generali.
2. Possono essere costituiti a garanzia delle operazioni di finanziamento prestiti aggiuntivi (*Additional Credit Claims*), *performing* e regolati dalla legge dello Stato italiano. Fino all'inclusione del modello statistico del sistema interno della Banca di valutazione della qualità creditizia (S-ICAS Stat) tra le fonti ECAF, ai sensi dell'articolo 15, i prestiti valutati con tale fonte sono considerati prestiti aggiuntivi. In tal caso, si applicano le previsioni in materia di riservatezza delle informazioni di fonte ICAS di cui al comma 10 dell'articolo 17. I prestiti aggiuntivi conferiti all'interno di un portafoglio di prestiti rispondono agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati nella presente Sezione e definiti in deroga all'Indirizzo sulle Caratteristiche generali. Salvo quanto disposto nella presente Sezione, ai prestiti di cui al presente comma si applicano le disposizioni relative alle attività idonee contenute nelle presenti Condizioni generali.
3. Possono essere costituiti in garanzia all'interno del portafoglio di prestiti erogati a società non finanziarie, secondo le modalità descritte dalla Guida Portafogli:
 - i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n. 23/2020 per far fronte all'emergenza Covid-19, rilasciate da SACE e dal Fondo di Garanzia per le PMI;
 - i prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario, factoring pro soluto e factoring pro solvendo, presenti sul bilancio di società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo bancario della controparte. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1 lettera a), tali soggetti, in quanto appartenenti al gruppo bancario della controparte, possono essere riconosciuti quali terzi datori di pegno pur in mancanza del requisito di

iscrizione all'albo bancario. Ai fini dell'abilitazione di tali soggetti quali terzi datori di pegno, si applica la disciplina prevista dall'articolo 13.

Titolo I

Articolo 26 - *Omissis*

Titolo II

Articolo 27 – *Omissis*

Articolo 28 – *Omissis*

Titolo III

PRESTITI AGGIUNTIVI CONFERITI ALL'INTERNO DI UN PORTAFOGLIO

Articolo 29 – Criteri di idoneità, movimentazione e gestione

1. Possono essere costituiti in garanzia prestiti aggiuntivi conferiti all'interno di un portafoglio, inteso come un insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità e dell'applicazione delle misure di controllo dei rischi.
2. La segnalazione relativa alla costituzione del pegno sui prestiti aggiuntivi conferiti all'interno di un portafoglio deve essere firmata digitalmente con certificati associati a utenti fisici a cui l'Amministratore del Portale ABACO abbia attribuito il ruolo di firmatario, e trasmessa da utenti, sia applicativi sia fisici, a cui il suddetto Amministratore abbia attribuito il ruolo di segnalante, secondo le modalità indicate nella Guida Portafogli. Tale segnalazione produce effetto dal momento in cui il Portale ABACO invia alla Controparte la segnalazione di esito positivo di accettazione di ciascun prestito, secondo le modalità indicate nella Guida Portafogli.
3. Ai fini dell'idoneità, un portafoglio deve soddisfare i seguenti criteri:
 - a) omogeneità: il portafoglio deve essere costituito esclusivamente da prestiti erogati a società non finanziarie, così come definiti nella Guida Portafogli;
 - b) granularità: il grado di concentrazione del portafoglio, riferito ai singoli prenditori di prestiti idonei, calcolato sulla base dell'indice Herfindhal-Hirschman (HHI) come definito nella Guida Portafogli, deve essere inferiore o uguale all'1 per cento;
 - c) il valore nominale del portafoglio, calcolato considerando esclusivamente i prestiti idonei, non deve scendere sotto la soglia di un milione di euro durante tutto il periodo di conferimento.
4. I singoli prestiti conferiti all'interno di un portafoglio devono, inoltre, rispettare i seguenti ulteriori criteri:
 - a) il debitore deve avere una PD massima del 99 per cento;
 - b) la vita residua, alla data del conferimento, deve essere maggiore o uguale a sette giorni.
5. Per i singoli prestiti conferiti all'interno di un portafoglio non è prevista una soglia minima del capitale nominale residuo al momento della costituzione della garanzia.
6. Ai fini del mantenimento della idoneità del portafoglio, la Controparte è tenuta al soddisfacimento degli obblighi informativi mediante la trasmissione dei dati analitici relativi ai prestiti che compongono il portafoglio, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella Guida Portafogli.
7. Le modalità di movimentazione dei portafogli di prestiti aggiuntivi sono descritte nella Guida Portafogli.
8. La controparte provvede a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e i prestiti a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzato a trattenere le somme riscosse.

Articolo 30 - Misure di controllo dei rischi

1. Il rischio di credito del debitore o del garante è definito in termini di rating o di PD del debitore o garante di un prestito, stimata sull'orizzonte di un anno, e di loss given default (LGD).
2. I portafogli di prestiti sono valutati globalmente applicando un unico scarto di garanzia al valore nominale complessivo del portafoglio stesso. Per il calcolo dello scarto di garanzia la metodologia prevede l'utilizzo della PD a 1 anno e della LGD.
3. Lo scarto di garanzia minimo è pari al 20 per cento. Per i portafogli con indice di concentrazione HHI compreso tra 0,5 e 1 per cento lo scarto di garanzia viene incrementato di 3 punti percentuali.

Articolo 31 – Estratto conto per lo stanziamento di portafogli di prestiti

1. Nel caso di stanziamento in garanzia di un portafoglio di prestiti, la Banca rende disponibile giornalmente un estratto conto riportante il valore cauzionale complessivo del portafoglio stesso. A fronte di ogni segnalazione, la Banca produce l'elenco dei prestiti componenti il portafoglio e segnala alla Controparte la costituzione in garanzia.
2. Entro il ventesimo giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, la Controparte segnala ogni eventuale diversità o difformità fra le proprie evidenze e quanto segnalato dalla Banca.
3. Se entro il termine di cui al precedente comma la Banca non riceve dalla Controparte alcuna eccezione, i dati si intendono senz'altro approvati.

Articolo 32 – Omissis

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 33 - Modifiche alla disciplina delle garanzie per operazioni di finanziamento

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Condizioni generali, la Guida Prestiti e la Guida Portafogli e rispettivi allegati, dandone comunicazione alle Controparti tramite PEC.
2. La Banca comunica alle Controparti tramite PEC le modifiche di cui al comma 1 almeno quattordici giorni prima della data di cui all'articolo "Data di applicazione e decorrenza" della versione modificata delle Condizioni generali e/o della data di applicazione e

decorrenza indicata nel frontespizio della versione modificata della Guida Prestiti, della Guida Portafogli e dei rispettivi allegati, quali oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1, salvo che un termine minore sia determinato dall'esigenza della Banca di rispettare i termini contenuti in atti della BCE per essa vincolanti.

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire, rispettivamente, dalla data specificata nell'articolo "Data di applicazione e decorrenza" della versione modificata delle Condizioni generali e/o dalla data di applicazione e decorrenza indicata nel frontespizio della versione modificata della Guida Prestiti, della Guida Portafogli e rispettivi allegati, quali oggetto di comunicazione ai sensi del medesimo comma 1.
4. La Banca informa tramite PEC le Controparti dell'emanazione di atti di modifica dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e di altri atti normativi della BCE richiamati dalle presenti Condizioni generali e dalla Guida Prestiti e dalla Guida Portafogli di norma almeno quattordici giorni prima della data di applicazione specificata nei medesimi atti di modifica.
5. La disciplina quale risultante dalle presenti Condizioni generali può essere modificata da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE anche in deroga a quanto disposto dai commi precedenti. La Banca comunica tempestivamente alle Controparti le disposizioni di cui al presente comma tramite PEC.
6. Se entro la data di efficacia delle modifiche quali oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2, o entro la data di applicazione delle modifiche di cui ai commi 4 e 5 la Controparte comunica tramite PEC il proprio rifiuto delle modifiche alla disciplina delle garanzie, la medesima è esclusa dall'accesso a operazioni di finanziamento a partire dalla medesima data.

Articolo 34 - Data di applicazione e decorrenza

1. La presente versione delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento si applica a decorrere dal 30 marzo 2026.

Allegato A - *Omissis*

Allegato B

Determinazione delle penali per violazione di regole operative relative alle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento (nel prosieguo: "Condizioni generali"), la Banca applica penali per l'inosservanza di regole operative relative alle garanzie qualora la Controparte non rispetti l'obbligo di:

- a. presentare in contropartita delle operazioni di finanziamento esclusivamente attività idonee e/o utilizzabili dalla Controparte, in violazione dell'articolo 2 delle Condizioni generali;
- b. ritirare attività in precedenza idonee o utilizzabili, entro sette giorni di calendario dall'evento che le ha rese non idonee o non utilizzabili, in violazione delle disposizioni in materia di svincolo disciplinate nel Contratto ECMS;
- c. fornire informazioni complete e aggiornate relative al valore della garanzia.

2. La Banca applica penali anche nei casi di mancato recupero delle somme di denaro dovute alla Banca ai sensi dell'articolo 17, comma 7 del Contratto ECMS.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, la penale è calcolata come di seguito specificato.

Penale = EUR 500 + ammontare di garanzie oggetto di inosservanza (valore cauzionale) x (tasso RM+2,5) x X/36000

dove:

- ☐ EUR 500 rappresenta l'importo fisso applicato per ogni caso di violazione notificato alla Controparte, indipendentemente dal numero di attività interessate dal caso di violazione;
- ☐ ammontare di garanzie oggetto di inosservanza rappresenta l'importo considerato per definire la componente variabile della penale, calcolata con riferimento a ciascuna attività interessata dal caso di violazione). In particolare, a seconda dei casi, si considerano i seguenti valori cauzionali registrati il primo giorno dell'inosservanza: i) valore cauzionale delle attività non idonee o non utilizzabili conferite in garanzia; ii) valore cauzionale delle attività negoziabili non ritirate dalla controparte entro il settimo giorno di calendario dall'evento che le ha rese non più idonee o non più utilizzabili dalla controparte; iii) valore cauzionale impropriamente attribuito nei casi in cui siano state fornite informazioni incomplete e non aggiornate sulle garanzie;
- ☐ tasso RM + 2,5 = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema registrato al momento dell'inosservanza, aumentato di 2,5 punti percentuali;
- ☐ X = numero di giorni di calendario, fino a un massimo di 7, durante i quali la controparte ha violato le regole relative all'uso delle garanzie. Nel caso di attività negoziabili non più idonee o non più utilizzabili dalla Controparte, il calcolo di X inizia dopo la scadenza di un

periodo di grazia di sette giorni concesso alla Controparte per ritirare tali garanzie.

Con riferimento al *periodo di grazia*:

- a. non viene applicata alcuna penale nel caso in cui la Controparte provveda a sanare l'inosservanza entro il periodo di grazia, ove previsto;
- b. nel caso di violazione dei limiti di utilizzo di strumenti di debito non garantiti (*uncovered*) emessi da un ente creditizio o da altri soggetti con cui tale ente abbia stretti legami, come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, il periodo di grazia di sette giorni si applica nei casi in cui la violazione sia determinata da una variazione del valore cauzionale di tali strumenti o del valore cauzionale totale delle garanzie. Il periodo di grazia non si applica nei casi in cui la violazione del limite di utilizzo derivi dal conferimento in garanzia dei suddetti strumenti o dal ritiro di attività (incluse quelle scadute) dal totale delle garanzie;
- c. nel caso in cui la Controparte abbia fornito informazioni non corrette circa l'importo di un'attività conferita in garanzia (ad esempio, informazioni non veritiere o non aggiornate relativamente al capitale residuo di un prestito), ovvero non abbia comunicato tempestivamente, ossia entro il giorno lavorativo successivo, qualsivoglia variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia (ad esempio rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o variazioni nel merito di credito del debitore o del garante), la stessa è tenuta al pagamento di una penale calcolata sul valore cauzionale delle garanzie impropriamente attribuito nei casi in cui siano state fornite informazioni non corrette o non comunicate tempestivamente, e non è concesso alcun periodo di grazia.

Se una Controparte pone rimedio alla violazione degli obblighi descritti al paragrafo 1, notificando alla Banca tale circostanza prima che l'inosservanza sia notificata alla controparte dalla Banca, dalla BCE o da un revisore esterno (c.d. "infrazione auto-segnalata"), la penale applicabile - calcolata con i criteri di cui al presente Allegato - è ridotta del 50 per cento. La riduzione della penale si applica anche nei casi in cui la Controparte comunichi alla Banca un'inosservanza che non è stata rilevata dalla BCE o dalla Banca in relazione ad attività già smobilizzate. La riduzione della penale non si applica quando l'inosservanza delle regole sulle garanzie sia rilevata nell'ambito di una procedura di verifica in corso di cui la Controparte è a conoscenza in quanto oggetto di notifica da parte della Banca, della BCE o di un revisore esterno.

Un primo caso di "infrazione auto-segnalata" che si verifica entro il pertinente periodo di 12 mesi di cui all'articolo 9 non è conteggiato come un caso di violazione.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, la penale è calcolata come di seguito specificato.

Penale = EUR 500 + somma di denaro dovuta dalla controparte x tasso

dove:

- ☐ EUR 500 rappresenta l'importo fisso applicato per ogni caso di violazione notificato alla Controparte;
- ☐ somma di denaro = somma dovuta alla Banca per il pagamento di flussi di cassa

negativi derivanti da attività idonee negoziabili costituite in garanzia;

□ tasso = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema registrato al momento dell'inadempienza, aumentato di 5 punti percentuali. Per ulteriori inosservanze intervenute nei dodici mesi successivi a far data dal primo giorno di inosservanza le penali saranno calcolate aumentando il tasso applicato nel caso di primo inadempimento di ulteriori 2,5 punti percentuali per ogni violazione.